

STATUTO SOCIALE

CAPO 1° - ORIGINE - SCOPO DELL'ENTE - PATRIMONIO- MEZZI dei quali dispone

ARTICOLO 1

È costituito l'Ente denominato Scuola Materna dell'Asilo Infantile con sede in Galliate alla via della Repubblica n. 2

La Scuola Materna dell'Asilo Infantile di Galliate cominciò a funzionare l'8 maggio 1877 e fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto il 26 settembre dello stesso anno.

Il benemerito Comitato dei fondatori ebbe tra i suoi membri don Gaspare Tadini, Carlo Chiodini, don G. Chiodini, Teresa Orelli, Eletto Lualdi, cav. Carlo Bossi, Bernardo Percio, Santo Galbani, cav. Paolo Rossari, Laura Gambaro ved. Chiodini, Carolina Pelitti, Caterina Comoli ved. Formenti, i coniugi Belletti, cav. Edoardo Bottelli, Giuseppe Bignoli (Bagonghi), Soc. Mutua Incendio di Galliate e molti altri.

ARTICOLO 2

L'Ente è una scuola privata cattolica, e non ha fini di lucro.

Scopo dell'Ente è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Galliate ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compresa in base alle normative vigenti in materia di scuole materne, e di provvedere all'educazione fisica, morale e intellettuale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita.





ARTICOLO 3

Il patrimonio è costituito dal fabbricato sede dell'Ente, sito in Galliate in via della Repubblica n. 2.

ARTICOLO 4

L'Ente provvede ai propri scopi con le rette delle famiglie degli alunni, con le quote degli Associati, con i propri redditi e con proventi derivanti da contributi di persone e di Enti pubblici e privati.

L'Ente può stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

CAPO 2° - ORGANI DELL'ENTE - COMPITI e ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 5

Sono organi dell'Ente:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente

ARTICOLO 6

Sono ammessi a far parte dell'Ente e considerati soci coloro che condividono gli scopi dell'Ente stesso. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;


I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale la cui entità viene determinata dall'Assemblea Soci.

Per far parte dell'Assemblea dei Soci dell'Ente presentare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione all'Ente viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione che può accogliere o respingere le domande di ammissione.

L'impegno di appartenenza dei soci e quindi della corresponsione delle quote relative deve essere rinnovato ogni anno.





Perdono la qualità di socio coloro che non pagano la quota associativa o non condividono più gli scopi dell'ente o recano danno all'ente.

ARTICOLO 7

Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

- a) Elezione dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione
- b) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- c) Approvazione delle proposte di modifiche dello Statuto
- d) Scioglimento dell'Ente (ART.20)

ARTICOLO 8

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso scritto che dovrà contenere l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data richiesta.

L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno il proprio Presidente.

ARTICOLO 9

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti la metà più uno dei Soci.

L'assemblea può essere riunita in seconda convocazione e gli atti sono validi qualunque sia il numero dei Soci convenuti, comunque non inferiore al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con la quota associativa. Possono esercitare il diritto di voto i soci iscritti nel relativo libro da almeno un anno.

Gli Atti dell'Assemblea sono adottati a maggioranza dei votanti ad eccezione dei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.



ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente è retto da un* Consiglio di Amministrazione costituito da sette membri di cui:

tre rappresentanti del Comune di Galliate;

quattro eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti senza interruzione.

La carica di consigliere eletto dall'Assemblea dei Soci è incompatibile con qualunque incarico elettivo o di lavoro dipendente svolto nelle amministrazioni qui di seguito elencate:

♦ Comune di Galliate

La carica di consigliere è altresì incompatibile nei confronti dei dipendenti, loro parenti ed affini della Scuola Materna dell'Asilo Infantile.

ARTICOLO 11

Sono eletti consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti.

Se nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i **Membri del Consiglio di Amministrazione** si procederà a ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.


ARTICOLO 12

Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che:

- a) sono dimissionari
- b) sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo
- c) assumono incarichi o rapporto di lavoro incompatibili come specificato all'ART.10

Il Consigliere elettivo deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.





In caso di cessazione di un componente di nomina comunale, lo stesso viene sostituito dal Comune di Galliate.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno. Esso è convocato dal Presidente a mezzo avviso scritto che dovrà contenere l'ordine del giorno, da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio è valido quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Nelle votazioni, in caso di parità numerica, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi sull'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.


ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;
- b) stabilisce le linee dell'amministrazione della scuola e vigila al suo regolare funzionamento;
- c) approva il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo;
- d) approva convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- e) stabilisce le rette di frequenza degli alunni;



49

- 
- f) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci;
 - g) delibera sulle richieste di ammissione dei soci;
 - h) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto;
 - i) delibera in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea dei Soci;
 - j) delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - k) delibera sugli acquisti o le alienazioni di beni immobili e mobili.

ARTICOLO 15

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE.

L'elezione del PRESIDENTE è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Il VICE PRESIDENTE viene eletto dal Consiglio a semplice maggioranza relativa.


Le cariche sociali, sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

IL PRESIDENTE rappresenta a tutti gli effetti l'Ente e in particolare:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l'ordine del giorno;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;



- 
- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
 - vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
 - sottoscrive con il Segretario gli ordini d'incasso e pagamento;

In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il VICE PRESIDENTE, delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.

ARTICOLO 17

IL SEGRETARIO-ECONOMO. Il Segretario-Economo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Al Segretario-Economo compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli Atti Ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività della medesima. Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme e il personale responsabile dell'attività educativa della scuola materna.

Inoltre è responsabile delle risorse economiche dell'Ente, del maneggio del denaro dell'amministrazione e sottoscrive insieme al Presidente gli ordini di incasso e di pagamento per conto dell'Ente.


È incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. È inoltre compito del Segretario-Economo rendere conto al Consiglio di Amministrazione, degli incassi e dei pagamenti effettuati durante l'anno precedente entro il mese di marzo e di redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

Il servizio di tesoreria dell'ente verrà affidato ad una banca.

ARTICOLO 18

ATTIVITA' DELL'ENTE. Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di





carattere socio-educativo il cui scopo deve essere conforme alle finalità di cui all'ART.2 del presente Statuto.

ARTICOLO 19

REGOLAMENTI. L'Ente può dotarsi di regolamenti specifici per la gestione delle diverse attività previste dallo Statuto. Tali regolamenti vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati all'Assemblea.

ARTICOLO 20

SCIoglimento DELL'ENTE. Per lo scioglimento dell'Ente è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea Straordinaria e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da due terzi degli associati.

In caso di scioglimento "approvato" l'eventuale patrimonio dell'Ente residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà posto a disposizione di analoga Istituzione.

ARTICOLO 21 NORMA TRANSITORIA

L'attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica sino alla scadenza del suo mandato

Galliate 30 giugno 2003



REGIONE PIEMONTE	
Copia fotostatica conforme all'originale	
composto di n. <u>11</u>	facciate.
Torino, <u>20</u> MAG. 2004	
IL FUNZIONARIO INCARICATO	
<u>Elio DEBBERNARDI VENON</u>	

69